



**Comitato Pugliese "Acqua Bene Comune"**

[segreteriacomitatopugliese@gmail.com](mailto:segreteriacomitatopugliese@gmail.com)

[www.acquabenecomune.org](http://www.acquabenecomune.org)

**Al Presidente della Commissione II,**

Brigante Giovanni

**Al Presidente della Commissione V,**

Pentasuglia Donato

**Ai Componenti della II Commissione**

**Ai Componenti della V Commissione**

**Ai CAPIGRUPPO dei gruppi CONSIGLIARI:**

**I Pugliesi per Rocco Palese, Bellomo Davide**

**Italia dei Valori, Schiavone Orazio**

**La Puglia per Vendola, Disabato Angelo**

**La Puglia prima di tutto, Damone Francesco**

**Misto, Mazzarano Michele**

**Moderati e Popolari, Olivieri Giacomo**

**Partito Democratico, Decaro Antonio**

**Popolo delle Libertà, Rocco Palese**

**Sinistra Ecologia e Libertà, Losappio Michele**

**Unione di Centro, Negro Salvatore**

p.c.

Assessore alle OO. PP.

Fabiano Amati

Presidente della Regione Puglia,

Nichi Vendola

Presidente del Consiglio regionale,

Onofrio Introna

Bari, 23 marzo 2011

Oggetto DDL su ripubblicizzazione AQP



Gentili Presidenti di Commissione, Consiglieri, Capigruppo,

Vi ringraziamo di averci convocato nuovamente in audizione, benché avessimo richiesto con urgenza un incontro per il necessario chiarimento e per confrontarci riguardo agli emendamenti proposti dall'Assessore Amati e, eventualmente, sulle necessarie modifiche da apportare al testo, per renderlo più chiaro e inequivocabilmente in direzione della ripubblicizzazione dell'Acquedotto pugliese.

In via preliminare vi facciamo presente che la richiesta di approvazione del Disegno di Legge per la Ripubblicizzazione dell'Acquedotto pugliese (nella sua forma originaria o, quanto meno, senza emendamenti che ne snaturano il contenuto e ne stravolgono il senso), a seguito della manifestazione di sabato 12 marzo, non è solo del Comitato pugliese "Acqua Bene Comune" (qui ampiamente rappresentato) e delle numerose realtà che ne fanno parte, ma anche di tutti quei soggetti che hanno sottoscritto la piattaforma della suddetta manifestazione (che vi alleghiamo) ovvero: i **lavoratori** AQP, gli **studenti** universitari e delle scuole superiori (compresi i Licei e gli Istituti che hanno aderito ufficialmente con una rappresentanza di studenti e professori), il Forum dei Energia Territorio e Beni Comuni, l'ANPI, l'Associazione Antimafie "Rita Atria", le **associazioni** (ambientaliste, culturali, dei consumatori, di volontariato, dei ciclisti, delle donne) regionali e nazionali (come Medicina Democratica), inquilini "senz'acqua", comitati cittadini per la difesa del territorio, dell'ambiente e della salute, **parrocchie e gruppi cattolici, sindacati** (dai Cobas alla UIL, passando per la Cgil, ad esclusione della CISL). A questo bisogna aggiungere la sottoscrizione e la presenza di diversi **Comuni** - compreso il capoluogo di Regione, presenti con gonfaloni in rappresentanza del Coordinamento pugliese degli Enti Locali per la Ripubblicizzazione dei servizi idrici - e la presenza della **segreteria** del Forum ed **esponenti dei comitati territoriali del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua** (dalla Lombardia alla Sicilia passando per Aprilia). Ci permettiamo di sottolineare la particolare significatività di queste presenze nella misura in cui hanno reso evidente anche alla nostra regione (nella sua componente cittadina e istituzionale) come il processo di ripubblicizzazione in corso sia al centro dell'attenzione e dell'interesse di tutto il Popolo dell'Acqua e dell'intero Paese.

Detto questo, ci permettiamo di far presente come il Coordinamento degli EE. LL. per la ripubblicizzazione del S.I.I. sia composto da Amministrazioni sia di centro-destra sia di centro-sinistra e come i primi Comuni pugliesi a integrare lo Statuto, dichiarando l'acqua un bene comune e un diritto umano inalienabile e il servizio idrico privo di rilevanza economica, siano Altamura e Modugno. Questo a sottolineare il fatto, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che **il processo di ripubblicizzazione** in corso non **riguarda** solo il Governo regionale ma **tutte le forze partitiche rappresentate in Consiglio**, tutte chiamate a dare il loro migliore contributo per la trasformazione del DDL in Legge prima del Referendum (nel suo testo originario, senza emendamenti che ne snaturino il contenuto).

Fatta tale doverosa premessa, la nostra preoccupazione nasce dagli **emendamenti proposti al DDL** da parte dell'Assessore alle OO. PP. Fabiano Amati a seguito e in conseguenza, come apprendiamo dai giornali, della sentenza della Corte Costituzionale dello scorso novembre che rigettava il ricorso al Decreto Ronchi proposto da alcune Regioni (fra cui la Puglia).

Tuttavia, l'analisi di tali emendamenti (confortata dal giudizio di diversi giuristi), ha fatto emergere come solo una piccola parte di essi sia direttamente riconducibile alla sentenza su citata, mentre la restante parte è per giunta **non in linea con i principi** che hanno guidato fin dall'inizio il percorso di ripubblicizzazione dell'acquedotto pugliese, ovvero:



- \* Gestione di tutto il SII in Puglia attraverso un organismo di diritto pubblico;
- \* Gestione partecipata da parte dei cittadini e dei lavoratori al governo del SII;
- \* Garanzia per tutti, anche coloro senza mezzi, di condizioni minime di servizio;
- \* Esclusione del profitto da parte di privati nella gestione del SII o di parti di esso.

Sintetizziamo qui di seguito **i punti per noi irrinunciabili**, rimandando per le proposte specifiche di integrazione e/o modifica degli articoli, alle osservazioni già trasmesse che riportiamo in coda al testo.

1. **Riteniamo opportuno fare riferimento:**

- alle modalità previste **dall'ordinamento comunitario** perché questo, prevalendo sulla legislazione nazionale, può essere avvocato in caso di impugnazione della legge;
- **alla risoluzione ONU** del 28 luglio 2010, che conferisce agli Stati la responsabilità primaria di garantire il diritto all'acqua, votata dal Governo italiano, che costituisce elemento di supporto ai principi approvati dalla Regione con la deliberazione 20.10.2009 (acqua bene essenziale) e al modello gestionale con cui la Regione Puglia intende gestire il SII e garantire accesso all'acqua.

2. **Riteniamo fondamentale reintrodurre** la qualificazione del SII come **"servizio pubblico locale di interesse generale"**, non solo in quanto previsto dalla Unione Europea, ma anche perché necessario al fine di garantire il principio del diritto all'acqua e, dunque, sottrarre il servizio idrico alla normativa sulla concorrenza rendendo giuridicamente possibile la regolamentazione da parte delle Regioni.

3. **Riteniamo imprescindibile eliminare il riferimento all'art. 23 bis**, comma 3, del DL 112/2008 (così come modificato dall'art. 15 del DL135/2009 convertito nella Legge 166/2009) che prevede, in deroga alle modalità di affidamento ordinario (SpA a capitale privato o misto), per situazioni eccezionali (nelle quali rientrerebbe l'acquedotto pugliese), come unica modalità di affidamento quella a favore di società a capitale interamente pubblico. E' evidente come la trasformazione dell'AQP SpA in Soggetto di Diritto Pubblico non possa risultare conforme a tale norma.

4. **Riteniamo essenziale e indispensabile:**

- **il reinserimento del Fondo regionale per l'erogazione minima gratuita** al fine di garantire realmente il diritto all'acqua. Quest'ultimo, infatti, se subordinato esclusivamente agli avanzi di gestione, e cioè legato all'esito della gestione, si trasformerebbe in una mera possibilità e non si configurerebbe più come un diritto effettivamente ed efficacemente garantito;
- esplicitare quali siano le attività emergenti "in stretta conseguenza della gestione del servizio idrico integrato" ed **eliminare il riferimento alle società miste** per tali attività, peraltro indicate negli emendamenti come la sola forma di gestione. E' evidente che la politica di tali società di diritto privato non potrebbe che essere finalizzata al profitto, contraddicendo così, almeno per alcuni aspetti, lo spirito del DDL per la ripubblicizzazione;
- ripristinare la previsione di un CdA, piuttosto che di un amministratore unico e, comunque, anche in quest'ultimo caso è fondamentale al fine di garantire la pluralità e il coinvolgimento dei Comuni, che lo stesso venga nominato dall'Ente Idrico Pugliese sulla base di una "rosa di nomi" proposta dal Presidente della Regione sentita la giunta o scelto, ancora meglio, attraverso concorso pubblico.



**Comitato Pugliese "Acqua Bene Comune"**

[segreteriacomitatopugliese@gmail.com](mailto:segreteriacomitatopugliese@gmail.com)

[www.acquabenecomune.org](http://www.acquabenecomune.org)

**I punti segnalati sono per noi irrinunciabili** in quanto qualificanti il contenuto del Disegno di Legge e del percorso di ripubblicizzazione, importanti per rafforzare la Legge e per sgombrare il campo da eventuali ambiguità.

**Sulla base della chiarezza e della correttezza** che ci ha sempre contraddistinti nella relazione con i cittadini e con le istituzioni che voi rappresentate, vi comuniciamo che se il DDL dovesse passare con questi emendamenti noi non potremmo dividerlo né sostenerlo.

**Restiamo a vostra disposizione** e cogliamo l'occasione per rinnovare la nostra richiesta a incontrare e **confrontarci con tutti i capigruppo** sui contenuti del DDL.

In attesa di un vostro riscontro, vi salutiamo cordialmente.

Comitato Pugliese "Acqua Bene Comune" - Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua



**OSSERVAZIONI IN MERITO AGLI EMENDAMENTI AL DDL SULLA RIPUBBLICIZZAZIONE  
DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE**

**ARTICOLO 1, COMMA 4**

Riteniamo opportuno fare riferimento nel predetto comma:

- alle modalità previste dall'ordinamento comunitario perché questo, prevalendo sulla legislazione nazionale, può essere avocato in caso di impugnazione della legge da parte del Governo; si consideri, inoltre, che il diritto comunitario non limita le modalità di affidamento alla sola gara;
- alla risoluzione ONU del 28 luglio 2010, che conferisce agli Stati la responsabilità primaria di garantire il diritto all'acqua, votata dal Governo italiano, che costituisce elemento di supporto ai principi approvati dalla Regione con la deliberazione 20.10.2009 (acqua bene essenziale) e al modello gestionale con cui la Regione Puglia intende gestire il SII e garantire accesso all'acqua.

**Pertanto, proponiamo l'integrazione dell'articolo come segue (in rosso le integrazioni):**

Il servizio idrico integrato deve essere gestito attraverso forme e modalità compatibili con i principi della presente legge, in conformità **con le modalità previste dall'ordinamento comunitario, dalla vigente normativa nazionale e regionale,** e con criteri di efficacia, efficienza, trasparenza, equità sociale, solidarietà e **nel rispetto del diritto all'acqua potabile e sicura e ai servizi igienici come un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, sancito dalle Nazioni Unite,** e del diritto delle generazioni future e degli equilibri ecologici.

**ARTICOLO 2, COMMA 1**

Se, alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale sui ricorsi contro il Decreto Ronchi, possiamo comprendere l'eliminazione della dicitura del servizio "privo di rilevanza economica", non lo stesso si può dire per la dicitura "servizio pubblico locale di interesse generale".

La precisazione della natura del SII non solo è possibile, in quanto prevista dalla Unione Europea, ma anche necessaria al fine di garantire il principio del diritto all'acqua e, dunque, sottrarre il servizio idrico alla normativa sulla concorrenza rendendo giuridicamente possibile la regolamentazione da parte delle Regioni con propria legislazione.

**Pertanto, proponiamo l'introduzione del comma 1 così come segue:**

**Il servizio idrico integrato pugliese è da considerarsi un servizio pubblico locale di interesse generale. Al fine di realizzare la coesione economica-sociale e territoriale, promuovere la solidarietà, garantire la protezione dell'ambiente e della salute, anche in considerazione delle peculiarità locali, la Regione Puglia ritiene di non poter realizzare nel proprio territorio tale specifica missione attraverso il mercato e secondo le regole della concorrenza.**



## ARTICOLO 2, COMMA 2

Riteniamo importante precisare che all'AQP viene conferita la gestione integrata di tutte le attività del SII. Pertanto **proponiamo** che sia eliminato l'inciso "realizza la parte più importante della propria attività".

Quanto al richiamo all'art. 23 bis del DL 112/2008 facciamo presente che il comma 3 dell'art. 23 bis vigente è quello risultante dalla modifica apportata dall'art. 15 del DL 135, convertito in legge 166/2009, e che così recita: *"In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano"*.

Premesso che appare quantomeno politicamente stridente richiamare un articolo di legge che si chiede di abrogare con referendum, si fa presente che la trasformazione dell'AQP SpA in Soggetto di Diritto Pubblico non può risultare conforme a tale articolo e, pertanto, riteniamo opportuno e giuridicamente corretto eliminare il riferimento suddetto.

### **Alla luce di quanto esposto, proponiamo di modificare il comma come segue:**

2. Per le particolari peculiarità del sistema acquedottistico pugliese, **a livello economico, sociale, ambientale, e conformemente al comma 3° dell'art. 23 bis del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008**, il servizio idrico integrato è affidato ad un'azienda pubblica regionale che **gestisce direttamente il servizio idrico integrato** (~~realizza la parte più importante della propria attività~~) con l'ente pubblico che la controlla, (~~anche per beneficiare delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento del servizio~~), **nel rispetto della disciplina comunitaria** (~~procedimento previsto~~) e dalla normativa statale di settore e relativa regolamentazione attuativa e con l'obbligo del reinvestimento nel servizio di ~~almeno l'80 per cento~~ degli avanzi di gestione per l'intera durata dell'affidamento.

## ARTICOLO 3

Si ritiene opportuno richiamare al comma 1 la risoluzione ONU che conferisce più forza al principio ma, soprattutto, reinsere i passaggi e commi relativi alla composizione del Fondo che, di fatto, garantiscono il diritto all'acqua. Riteniamo, infatti, che non si possa esclusivamente subordinare l'erogazione minima gratuita agli avanzi di gestione (ovvero gli incassi al netto dei costi), poiché questo significherebbe legare il minimo vitale all'esito della gestione trasformando, così, quello che dovrebbe essere un diritto in una possibilità. Si ritiene, inoltre, opportuno fare espresso riferimento al consiglio di sorveglianza nel comma 2.

### **Pertanto proponiamo quanto segue:**



## Comma 1

In ottemperanza alla risoluzione ONU del 28 luglio 2010 e per garantire la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile come diritti inviolabili e inalienabili della persona umana, diritti universali non assoggettabili a meccanismi di mercato, a tutti i cittadini residenti nella Regione e in funzione della finalità di garantire il livello essenziale di accesso all'acqua per soddisfare i bisogni della collettività, è istituito un fondo regionale per il diritto all'acqua.

## Comma 2

La gestione del fondo è affidato al gestore del Servizio Idrico Integrato, di concerto con l'organismo di indirizzo e controllo del Servizio Idrico Integrato e con il consiglio di sorveglianza di cui all'art.6, in conformità con quanto previsto dall'art.13.

## Comma 4

4. I costi del servizio idrico, secondo i principi previsti dalla presente legge, saranno coperti, per l'erogazione eccedente il quantitativo minimo, previa approvazione da parte dell'organismo di indirizzo e controllo del Servizio Idrico Integrato di un sistema tariffario progressivo, differenziato per fasce di consumo e per usi.

## ARTICOLO 5 COMMA 4

L'inserimento di questo comma, anche associato alle frasi inserite nell'art. 2 comma 2, crea forti perplessità poiché non si comprende né quali possano essere le eventuali attività in "stretta conseguenza" né il motivo per cui tali eventuali attività debbano necessariamente e obbligatoriamente essere gestite da società miste e non da consorzi pubblici (come previsto nella versione precedente) o anche direttamente dalla stessa AQP.

E' evidente che la politica di tali società di diritto privato non potrebbe che essere finalizzata al profitto, contraddicendo così, almeno per alcuni aspetti, lo spirito (e la lettera) della legge di ripubblicizzazione.

### **Pertanto, proponiamo di:**

- *esplicitare quali siano* le attività emergenti "in stretta conseguenza della gestione del servizio idrico integrato", riformulando in maniera più chiara il comma;
- eliminare il riferimento esplicito alle società miste e introdurre un ulteriore comma che reciti: "tali attività sono gestite/fornite, di norma, direttamente dall'AQP. In casi eccezionali, quando, per comprovate e motivate ragioni di carattere tecnico ed economico, la gestione diretta non sia possibile, la loro gestione può essere affidata nell'osservanza della normativa comunitaria e nazionale".



### ARTICOLO 6 COMMA 3

Riteniamo opportuno esplicitare in tale comma il potere dei membri del consiglio di sorveglianza di accedere a tutti gli atti dell'azienda pubblica regionale. Segnaliamo, inoltre, un evidente refuso presente nello stesso comma che rimanda all'art. 4, comma 1, lett. a) b) c) che dovrebbe contenere l'indicazione degli atti di cui è assicurata la conoscenza e diffusione alla popolazione. Tuttavia il sopracitato art. 4 non contiene alcun riferimento a tali atti.

#### **Alla luce di quanto esposto, proponiamo di modificare il comma come segue:**

3. L'organismo di indirizzo e controllo del Servizio Idrico Integrato, l'azienda pubblica regionale e la Regione Puglia assicurano alla popolazione la più ampia diffusione e conoscenza degli atti ~~previsti al precedente articolo 4, I comma, lett. a), b) e c)~~, **dell'azienda pubblica regionale**, nonché della relazione annuale approvata dal collegio dei revisori dei conti. **I componenti del consiglio di sorveglianza di cui all'art. 6 hanno accesso a tutti gli atti della azienda pubblica regionale.**

### ARTICOLO 8

L'eliminazione del Consiglio di Amministrazione a favore un amministratore unico delegato nominato dal Presidente della Regione, "sentita la Giunta" ci sembra in controtendenza con quanto sostenuto da diverse forze partitiche di Governo, ovvero il coinvolgimento e la partecipazione dei Comuni alla gestione del SII. Il riconoscimento del ruolo dei comuni è richiesto, altresì, dalle peculiarità del sistema idrico pugliese ed è stato considerato "fondamentale" dallo stesso ass. Amati il quale ha dichiarato: *"La Puglia è fatta in modo che se va via l'acqua a Manfredonia gli effetti arrivano fino a Santa Maria di Leuca, ovvero se a Leuca le cose vanno bene non è detto che a Manfredonia i cittadini possano dire altrettanto. In questo quadro il ruolo dei Comuni è comprensibilmente fondamentale"*.

Pertanto, al fine di garantire una adeguata partecipazione dei Comuni, **proponiamo** che venga **ripristinato il comma 3 dell'art. 8** (*il Presidente della Regione Puglia convoca con preavviso non inferiore a quindici giorni l'assemblea plenaria dei comuni pugliesi, composta da sindaci, o loro delegati, ed è presieduta dal membro più anziano d'età. Ogni Sindaco esprimerà un numero di voti pari al numero dei cittadini residenti nel Comune accertati dall'ultimo censimento ufficiale. Ciascun sindaco non potrà esprimere più di due preferenze. Si intendono eletti i tre candidati che al primo scrutinio abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito ugual numero di voti, si procede a ballottaggio tra essi con le medesime modalità*).

La spettanza della nomina dell'Amministratore Unico al Presidente della Regione, poi, ci sembra non rispettare quello spirito di pluralità e partecipazione democratica a cui il processo di ripubblicizzazione si ispira.

Pertanto, premesso che ci sembra più coerente la previsione di un Consiglio di Amministrazione, piuttosto che di un amministratore unico, **proponiamo** che, quantomeno, questi venga nominato dall'Ente Idrico Pugliese sulla base di una "rosa di nomi" proposta dal Presidente della Regione sentita la giunta.





### **ARTICOLO 9 COMMA 1**

Si ritiene opportuno prevedere il transito del personale delle società attualmente controllate da AQP S.p.a. (AQP Potabilizzazione Srl, PURA Depurazione Srl e ASECO) nella costituenda azienda pubblica regionale, anche alla luce della circostanza che le attività svolte da tali società sono attività proprie del servizio idrico integrato.

#### **Alla luce di quanto esposto, proponiamo di modificare il comma come segue:**

1. Il personale di servizio presso l'Acquedotto pugliese s.p.a. **e in servizio presso le società partecipate da Acquedotto Pugliese S.p.A.** alla data di costituzione dell'azienda pubblica regionale "Acquedotto pugliese", transita nell'organico della medesima, conservando tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti senza ulteriori e maggiori oneri. Nell'attuazione di tale progetto sono assicurate le relazioni sindacali.

## **PARTE SECONDA**

### **ARTICOLO 13**

Il mantenimento del principio del diritto minimo garantito è funzionale ai principi richiamati nell'art.1 . L'accesso ad un quantitativo minimo deve essere garantito come diritto dal Fondo e non come una elemosina discrezionale. **La proposta** da noi **formulata** ci sembra possa ottemperare anche l'esigenza di limitare l'esborso economico.

#### **Comma 1**

Nell'esercizio delle proprie competenze in materia di tutela della salute ed alimentazione di cui all'art. 117 comma 3 della Costituzione e al fine di garantire il diritto umano all'acqua, la Regione Puglia vincola il soggetto gestore del servizio idrico integrato all'erogazione **con costo a carico del Fondo per il diritto all'acqua, relativamente alle utenze domestiche, di un quantitativo di acqua vitale, individuato dalla Giunta regionale sulla base dei parametri dell'OMS e alimentato dagli avanzi netti d'esercizio, da un sistema tariffario progressivo per fasce di consumo e usi, da specifiche risorse del bilancio regionale.**

~~(al 20 per cento degli avanzi netti, da destinare in favore di persone domiciliate nel territorio regionale, con riferimento alla condizione reddituale ed in base a principi di proporzionalità e fasce di consumo)~~

#### **Comma 2**

**L'erogazione del diritto minimo garantito è posto a carico del Fondo Regionale per il Diritto all'acqua di cui all'art. 3**

In chiusura, facciamo presente che il processo di ripubblicizzazione è finalizzato alla costruzione di un'azienda pubblica soggetto di diritto pubblico con partecipazione sociale, pertanto, riteniamo che ogni formula che possa generare ambiguità debba essere eliminata.

Il Comitato Pugliese "Acqua Bene Comune" – Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua